

N. _____ di Rep. **REPUBBLICA ITALIANA**

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E

MANUALE STRADE ED AREE PUBBLICHE – TRIENNIO 2013-2015

L'anno **duemila** _____, il giorno _____ del mese di

_____, nella residenza comunale di San Giorgio Canavese, avanti a me,

dott.ssa Susanna BARBATO, Segretario comunale del Comune di San Giorgio

Canavese, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dai

comparenti concordemente tra loro e con il mio consenso, sono presenti i Signori: -

1. **PERINO Marco**, domiciliato per il presente atto presso la sede comunale di

via Dante 25, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Giorgio

Canavese, (Codice Fiscale 02143040018) per espressa delega dell'Ente; -----

2. _____ nato a _____ () il

_____ e residente in _____ (), via

_____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____, con

sede in _____ (), via _____, Codice Fiscale e Partita Iva

_____, in seguito indicata come ditta o ditta appaltatrice; -----

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale

sono personalmente certo-----

PREMESSO CHE-----

- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/_____/_____ in data

_____ veniva disposto di appaltare esternamente al Comune,

	della Giunta Comunale n. GC/_____/_____ del _____, che l'impresa	
	dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e	
	trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI. -----	
	L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad €	
	_____ (euro _____) al netto dell'I.V.A.	
	per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015.	
	Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere.	
	L'appaltatore non può pretendere dal Comune, per il servizio di che trattasi o	
	connesso o conseguente al servizio medesimo alcun diritto a nuovi o maggiori	
	compensi, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. Il	
	pagamento del canone d'appalto avverrà a rate trimestrali posticipate dietro	
	presentazione di fattura fiscale da parte della ditta affidataria. Gli Uffici competenti	
	provvederanno alla liquidazione e al pagamento della fattura entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della fattura stessa al protocollo dell'Ente, previa verifica del	
	regolare svolgimento del servizio. Le singole fatture dovranno essere corredate dal	
	DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui alla L.n. 266/2002 e al D.	
	Lgs. 276/2006 e specificare il periodo di riferimento. Annualmente la Ditta, dovrà	
	documentare l'avvenuto versamento dei contributi previsti per legge relativamente	
	ai singoli nominativi del personale impiegato per l'espletamento del servizio oggetto	
	del presente capitolato.	
	ARTICOLO 4. DURATA DELL'APPALTO.	
	L'appalto del servizio in oggetto ha durata TRIENNALE con decorrenza dal	
	01.01.2013 e termine al 31.12.2015.	
	ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.	

	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,	
	primo comma, del codice civile.	
	ARTICOLO 6. CAUZIONE DEFINITIVA.	
	A titolo di cauzione definitiva l'appaltatore presta cauzione fidejussoria assicurativa	
	rilasciata dalla soc. _____ agenzia di _____ n.	
	_____ del _____ dell'importo di €	
	_____ a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti	
	dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso	
	delle spese che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la	
	gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva	
	esecuzione del servizio.	
	Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui	
	la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a	
	reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in	
	parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione,	
	potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo	
	del canone d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo	
	soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.	
	ARTICOLO 7. GESTIONE DEL SERVIZIO.	
	Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui	
	al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale	
	n. GC/ _____ / _____ del _____.	
	ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE.	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria	
	in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, è competente	
	4	

l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ivrea.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'aggiudicataria delle obbligazioni previste dal Capitolato Speciale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in occasione della quarta contestazione scritta rivolta alla Ditta in merito ad accertate carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio oggetto d'appalto. Il Comune potrà, altresì, avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 1456 del Codice Civile nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio ovvero di fallimento della ditta e/o sottoposizione della Ditta ad altre procedure concorsuali. Sussistendo i presupposti per la risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale vi provvederà senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora, e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, fatta salva ogni azione per la rifusione dei danni sofferti e dell'eventuale maggior costo da sostenere per garantire la continuità del servizio. In ogni caso si procederà all'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale, per garantire la continuità del servizio nei confronti dell'utenza, potrà rivolgersi al libero mercato addebitando il maggior costo all'appaltatore inadempiente, fatte sempre salve tutte le altre procedure di legge e contrattuali per la rifusione dei conseguenti danni.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza preventivo consenso scritto dell'amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente

	contratto, commessa dal subappaltatore occulto unico responsabile verso il Comune	
	e verso terzi, si intenderà l'appaltatore.	
	ARTICOLO 11 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.	
	Qualsiasi spesa inerente il presente contratto (diritti di rogito, spese di bollo e	
	registrazione) o consequenziale a questo, nessuna esclusa, o eccettuata, sarà a	
	carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico	
	tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di	
	rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.	
	ARTICOLO 12 – COSTITUZIONE IN MORA.	
	I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto	
	senza obbligo per il Comune della costituzione di mora dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.	
	Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel	
	Comune di San Giorgio C.se. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a	
	mezzo Messo Comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.	
	ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA	
	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.	
	L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi	
	all'appalto.	
	Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.	
	136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.	
	L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con	
	interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi	
	6	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]